

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 30 DELLA L.R. N. 37 DEL 2002 (Procedura di variante relativa alla linea elettrica "132 kv della CP Baiona")

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/03/11615 del 3/06/2003

Dalla documentazione pervenuta riguardo all'allacciamento alla linea "132 kv della CP BAIONA", risulta che il Consiglio comunale di Ravenna, con delibera n. 50839 dell'8 ottobre 2002, ha adottato, con le procedure previste per la localizzazione di opere pubbliche dall'art. 15, c. 4, della L.R. n. 15 del 1978, variante specifica al PRG in attuazione degli obblighi derivanti dall'art. 13, c. 4 e 15, c.1, L.R. n. 30 del 2000.

Le indicate disposizioni della L.R. n. 30 del 2000 (e la direttiva applicativa emanata con del di Giunta regionale n. 197 del 2001) prevedono che il Comune individui e rappresenti graficamente nelle tavole di PRG delle adeguate fasce di rispetto per tutti gli impianti costruiti od autorizzati con tensione superiore o uguale a 15000 volt, al fine di rispettare l'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla.

Il Comune con propria delibera ha pertanto individuato e rappresentato graficamente nelle tavole di PRG le fasce di rispetto per tutti gli impianti costruite od autorizzati con tensione superiore o uguale a 15000 volt e ha provveduto ad un aggiornamento della mappatura delle linee di AT, tra cui la linea 132 Kv, che alla data di adozione della variante risultava autorizzata.

Il successivo annullamento ad opera del TAR dell'autorizzazione all'esercizio della linea 132 kv, non interferisce con il procedimento di variante urbanistica. Non sussiste alcun elemento ostativo a che la variante urbanistica, oltre a rispondere all'esigenza di adeguare gli strumenti urbanistici comunali alle previsioni della L.R. n. 30 del 2000, abbia ad oggetto un nuovo tracciato ancora da realizzare.

Considerato dunque che è perfettamente rispondente alle disposizioni di legge, che prevedono che ogni opera pubblica o di pubblica utilità vada localizzata, la localizzazione di un'opera nel PRG prima che venga realizzata e che inoltre le procedure per realizzare tale effetto sono sempre, in via transitoria, quelle previste dall'art. 15, L.R. n. 47/1978, non si riscontra l'esistenza di elementi per stralciare dalla variante adottata la linea 132 Kv (salvo specificare nel corso dell'iter approvativo della variante che non si tratta di linea autorizzata ma di nuova previsione).

In tal modo nel momento in cui l'Enel ripresenterà la sua domanda di autorizzazione, sarà già risolto il profilo della conformità urbanistica (sempre che il tracciato sia il medesimo rispetto a quello oggetto della variante).

Al procedimento di autorizzazione verranno applicate le disposizioni della L.R. n. 37 del 2002. Quindi, trattandosi di un impianto da autorizzare conforme agli strumenti urbanistici comunali, in quanto la linea è prevista nel PRG variato, l'Enel non dovrà chiedere la variante urbanistica. L'Enel potrà chiedere la dichiarazione di pubblica utilità contestualmente all'autorizzazione, o anche successivamente come disposto dal comma 6 dell'art. 4-bis.